



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 39 DEL 05/05/2020**

**OGGETTO:**

**Revoca ordinanza n. 36 del 10.04.2020 - Riapertura Cimitero Comunale.**

Vista la propria precedente Ordinanza del Sindaco n. 36- del 10.04.2020 con la quale ai sensi dei decreti emessi sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 si era disposta la chiusura del cimitero comunale fino alla revoca;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 recante: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che si intende effettuare la revoca della predetta Ordinanza per permettere alle persone di poter effettuare le visite ai propri defunti nel rispetto delle distanze di sicurezza;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto l'art. 35 del Decreto Legge n. 9/2020;

**ORDINA**

la revoca dell'Ordinanza n. 36 del 10.04.2020 e la contestuale riapertura del cimitero comunale con decorrenza immediata, vietando ogni forma di assembramento di persone e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

**DISPONE**

che in occasione di cerimonie funebri è consentita l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, preferibilmente all'aperto, indossando protezione delle vie respiratorie.

**DISPONE INOLTRE**

1. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

**AVVERTE**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
**GENOVESE PIER GIUSEPPE**